Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 6 dicembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

(4858)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 10, al Palazzo del Quirinale, S. E. il signor Alfredo Rosende Verdugo, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Cile in Italia.

Roma, addì 24 novembre 1949

(4779)

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 10,30, al Palazzo del Quirinale, S. E. il sig. Cedric Vernon Kellway, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Australia in Italia.

Roma, addì 24 novembre 1949

(4780)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 novembre 1949, n. 860.

Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° luglio 1945.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I ricorsi per Cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1° luglio 1945 e non discussi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se, entro il termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza.

Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la causa è stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della presentazione. Il primo presidente, o il presidente della sezione, provvede a norma dell'art. 377 del Codice di procedura civile. Non è necessario rinnovare l'istanza, se la discussione è rinviata.

Se l'istanza non è presentata nel termine stabilito, la Corte di cassazione pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di procedura civile e 138 delle disposizioni d'attuazione e transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'ordinanza, stesa in carta non bollata, dichiara l'estinzione del processo di cassazione per abbandono del ricorso e condanna il ricorrente alla perdita del deposito con la compensazione delle spese.

Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia già stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso notificato anteriormente al 1° luglio 1945, la Corte di cassazione dichiara estinto il processo a

norma del terzo comma del presente articolo, se almeno una delle parti non si presenta per chiedere che il ricorso sia discusso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 22 novembre 1949, n. 861.

Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 1° agosto 1949, la misura degli assegni familiari di carovita, prevista per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato.

Con la stessa decorrenza la misura del contributo per gli assegni familiari del settore dell'industria, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137, è elevata al 17,05 per cento.

Art. 2.

Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, nonchè gli assegni familiari e le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, saranno determinate o modificate con le stesse forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 862.

Rettifica dell'articolo unico del decreto Presidenziale 5 giugno 1948, col quale è stato riconosciuto, agli effetti civili, lo stralcio dal beneficio della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, di alcuni immobili in comune di Neive (Cuneo).

N. 862. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rettificato l'articolo unico del decreto Presidenziale 5 giugno 1948, con cui è stato riconosciuto, agli effetti civili, il provvedimento 24 giugno 1940 del Vescovo di Alba, concernente stralcio dal beneficio della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di alcuni immobili in comune di Neive (Cuneo), ripartiti ed assegnati ai benefici parrocchiali del Patrocinio di San Giuseppe e della Beata Vergine delle Grazie, situati, rispettivamente, nelle frazioni Borgonuovo e Bricco di Neive dello stesso comune di Neive (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 863.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente regionale veneto di mutua assistenza tra insegnanti, con sede in Venezia.

N. 863. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, con quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente regionale veneto di mutua assistenza tra insegnanti, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1949, n. 864.

Istituzione di un Consolato di 1ª categoria in Bruxelles, soppressione del Consolato di 1ª categoria in Anversa e istituzione di un Consolato di 2ª categoria in Anversa.

N. 864. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Consolato di 1ª categoria in Bruxelles, viene soppresso il Consolato di 1ª categoria in Anversa e viene istituito un Consolato di 2ª categoria in Anversa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1949

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1949.

Esonero dal disciplinamento stabilito con la legge 20 giugno 1935, n. 1349, del tipo di autovettura-giardinetto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349, contenente le norme per il disciplinamento dei trasporti di merci con autoveicoli;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223, contenente norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Ritenuta la necessità, per gli autoveicoli muniti di licenza di circolazione Mod. I.G.M. OOB, di procedere, in relazione alle speciali permanenti caratteristiche tecniche e alle esigenze della circolazione e dei traffici, alla esenzione, ai sensi del citato art. 5 del regio decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223, dal disciplinamento previsto dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Decreta:

Art. 1.

Tutti gli autoveicoli muniti ai sensi delle circolari 76/1948 in data 12 febbraio 1948 e 15/1949 in data 13 gennaio 1949, di licenza di circolazione Modello I.G.M. OOB, per uso privato trasporti di persone e di cose, aventi una portata massima, indicata nella licenza di circolazione, non superiore ai cinque quintali, non sono soggetti alle norme previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349.

Art. 2.

Gli autoveicoli di cui all'art. 1 del presente decreto debbono portare un disco contrassegno speciale *E* previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223.

Art. 3.

Gli autoveicoli sopra indicati, in relazione al tipo di licenza di circolazione di cui sono muniti per uso privato per i trasporti di persone e cose, non possono, a norma degli articoli 65 e 81 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, essere adibiti al trasporto di cose in conto di terzi.

Roma, addì 4 agosto 1949

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1949
Registro Bilancio trasporti n. 12, foglio n. 403. — CASABURI

(4833)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1949.

Autorizzazione alla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, ad esercitare le assicurazioni nel ramo trasporti e aeronautica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 19 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « Compagnie riunite di assicurazione », già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, furti e grandine, chiede di estendere la propria attività alle assicurazioni dei rami trasporti ed aeronautica;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Compagnie riunite di assicurazione » con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio assicurativo dei rami trasporti ed aeronautica.

Roma, addì 14 agosto 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(4785)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1949.

Importazione temporanea di rottami di ferro e di acciaio per la produzione di lingotti o semilavorati, e di getti d'acciaio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 luglio 1949;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere in senso favorevole alla richiesta;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa, dal 5 ottobre 1949, la importazione temporanea di rottami di ferro e di acciaio da trasformare, entro un anno dalla importazione temporanea, in lingotti o semilavorati (blooms, bidoni e billettes) ed in getti di acciaio ottenuti direttamente dalla prima fusione dei rottami introdotti.

Art. 2.

La concessione avrà la durata di mesi sei.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 ottobre 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1949
Registro Finanze n. 17, foglio n. 311. — LESEN

(4828)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1949.

Nomina a vice presidente della Lega Navale Italiana del capitano di lungo corso Cesare Rosasco.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'art. 5 di esso, concernente il passaggio della Lega Navale Italiana alla dipendenza dell'ex Ministero della marina;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, ed in particolare l'art. 2, secondo comma, di esso, in base al quale, nei confronti della Lega Navale Italiana, i poteri spettanti a norma di legge, dei regolamenti e degli statuti della pubblica amministrazione sono esercitati dal Ministero della difesa, di concerto con quello della marina mercantile;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 667, che approva il nuovo statuto della Lega Navale Italiana;

Decreta:

Il capitano di lungo corso Cesare Rosasco è nominato, a decorrere dal 1° novembre 1949, vice presidente della Lega Navale Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° novembre 1949

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

(4752)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1949.

Estensione dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali ad alcune categorie di personale che prestano la loro attività nell'interesse del Ministero dei trasporti - Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il disposto dell'art. 4, lettera *e*), del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, che modifica l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti categorie di personale, di cui alla legge 14 febbraio 1949, n. 40, che prestano la loro attività nell'interesse del Ministero dei trasporti — Ferrovie dello Stato — sono ammesse a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali:

1) assuntori di stazione: art. 2 della legge 14 febbraio 1949, n. 40;

2) assuntori di passaggio a livello, vigilanza segnali e punti speciali della linea: art. 5 della legge citata;

3) portieri delle case dell'Amministrazione ferroviaria: art. 9 della legge citata;

4) accudienti alle ritirate e ai dormitori: art. 9 della legge citata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 305. — LA MICELA

(4806)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1949.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1949, col quale fu provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Vista la designazione effettuata, ai sensi di legge, per la sostituzione dell'avv. Stefano Siglienti, dimissionario;

Ritenuta la opportunità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

L'avv. Italo Spagnuolo Vigorita è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, in rappresentanza degli enti interessati ed in sostituzione dell'avv. Stefano Siglienti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4659)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1949.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di lavoro, produzione e di credito fra gli agricoltori di Marineo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 30 giugno 1934, con il quale fu disposto lo scioglimento della Cooperativa agricola di lavoro, produzione e credito fra gli agricoltori di Marineo, con sede in Marineo e la nomina dell'avv. Domenico Fernandez a liquidatore dell'ente;

Visto l'esposto dei soci in data 15 novembre 1948;

Vista la nota in data 27 agosto 1949, con la quale il Prefetto di Palermo prospetta l'opportunità che si proceda alla sostituzione del predetto commissario liquidatore e, pertanto, propone in sua sostituzione il dott. Vincenzo Mastropaolo;

Ritenuta la necessità di provvedere nel senso richiesto:

Decreta:

Il dott. Vincenzo Mastropaolo è nominato liquidatore della Società cooperativa di lavoro, produzione e di credito fra gli agricoltori di Marineo, con sede in Marineo, in sostituzione dell'avv. Domenico Fernandez, a norma di legge.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della gestione con provvedimento ministeriale.

Roma, addì 24 novembre 1949

Il Ministro: FANFANI

(4769)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1949.

Contributi da versare al Fondo comune degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, che istituisce, presso ogni Borsa valori, un Fondo comune amministrato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Vista la proposta avanzata dall'Associazione italiana degli agenti di cambio con nota n. 452, del 4 ottobre 1949;

Vista la lettera del Ministero dell'industria e del commercio n. 113661, del 19 novembre 1949;

Decreta:

I contributi al Fondo comune, di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, vengono fissati come segue:

L. 200.000, da versarsi entro il 31 dicembre 1949, e L. 100.000 da versarsi, ogni anno, sino al 31 dicembre 1957 da ciascuno agente di cambio delle Borse valori di Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli;

L. 100.000, da versarsi entro il 31 dicembre 1949, e L. 50.000 da versarsi, ogni anno, sino al 31 dicembre 1957 da ciascuno agente di cambio delle Borse valori di Firenze, Bologna e Venezia.

Roma, addì 26 novembre 1949

Il Ministro: PELLA

(4819)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1949.

Approvazione del 23° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740 e la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il ventitreesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notifica, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge di cui alle premesse:

Provincia di Firenze: Incisa Valdarno e Certaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1949

Il Ministro: TUPINI

(4805)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1949.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa attualmente in vigore, presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione dei tassi di premio relativi ad alcune durate della tariffa per l'assicurazione di annualità certe non comprese nel decreto Ministeriale 18 giugno 1943;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, i tassi di premio presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, relativi ad alcune durate non comprese nel decreto Ministeriale 18 giugno 1943 di approvazione della tariffa per l'assicurazione a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in rate mensili.

Art. 2.

I tassi di premio di cui all'art. 1 sono soggetti all'aumento del 4 % approvato con decreto Ministeriale 16 giugno 1946.

Roma, addì 28 novembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4804)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 11 novembre 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ricardo Nino Garcia Moritan, Vice console di Argentina a Venezia.

(4717)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto penale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia

Ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di diritto penale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4842)

Vacanza della cattedra di analisi matematica-algebrica ed infinitesimale, presso la Facoltà di scienze dell'Università di Pavia.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di analisi matematica-algebrica ed infinitesimale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4843)

Vacanza della cattedra di malattie infettive profilassi e polizia veterinaria presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino è vacante la cattedra di malattie infettive profilassi e polizia veterinaria, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4844)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione San Gregorio Dossi, con sede in Veronella (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 24 novembre 1949, n. 50653, è stato approvato lo statuto del Consorzio di irrigazione San Gregorio Dossi, con sede in Veronella (Verona).

(4830)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riolo Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1949, registro n. 32 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riolo Bagni (Ravenna) di un mutuo di L. 7.864.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4797)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 250

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,25	145 —
» Firenze	623,75	144,50
» Genova	623,50	145 —
» Milano	624,25	145 —
» Napoli	—	—
» Roma	624 —	145 —
» Torino	624,375	144,75
» Trieste	624,25	145 —
» Venezia	624 —	145 —

Media dei titoli del 6 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	80,10
Id. 3,50 % 1902	76,35
Id. 3 % lordo	48,30
Id. 5 % 1935	100,30
Redimibile 3,50 % 1934	76,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,225
Id. 5 % 1936	96,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,65
Id. 5 % convertiti 1951	100,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,12
1 franco svizzero	» 145 —

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte per il concorso a trecentottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1948, col quale è stato indetto un concorso per esami a trecentottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 1949, con la quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 1950;

Ritenuta la necessità, in relazione all'art. 8 del bando di concorso, che le suddette prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche a Bologna, Napoli e Palermo;

Determina:

Le prove scritte per il concorso a trecentottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro — riservato, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali — avranno luogo a Roma, Bologna, Napoli e Palermo nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1949

p. Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1949
Registro Tesoro n. 16, foglio n. 94

(4835)

Diario delle prove scritte per il concorso a seicento posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a seicento posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 1949, con la quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 20 e 21 gennaio 1950;

Ritenuta la necessità, in relazione all'art. 8 del bando di concorso, che le suddette prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche a Bologna, Milano, Napoli e Palermo;

Determina:

Le prove scritte per il concorso a seicento posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, avranno luogo a Roma, Bologna, Milano, Napoli e Palermo nei giorni 20 e 21 gennaio 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1949

p. Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1949
Registro Tesoro n. 16, foglio n. 93

(4836)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte dei concorsi per esami a 12 posti ed a 7 posti (riservati questi ultimi, al personale statale di ruolo) di allievi tecnici (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli di Stato, fra laureati in ingegneria civile o industriale o mineraria.

In relazione all'art. 10 dei decreti Ministeriali in data 11 aprile 1949, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 118 e n. 120 rispettivamente del 23 e del 25 maggio stesso anno, con i quali furono indetti due concorsi per esami fra laureati in ingegneria civile o industriale o mineraria a dodici ed a sette posti (riservati, questi ultimi, al personale statale di ruolo) di allievi tecnici (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte dei concorsi medesimi avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli Esami (via G. Induno) alle ore 8,30 antimeridiane dei giorni 19 e 20 dicembre 1949. Il successivo giorno 21 avrà luogo, sempre presso il Palazzo degli Esami, alle ore 8,30, la prova facoltativa di lingue estere.

(4832)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria del concorso a diciotto posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservato ai reduci, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 3 novembre 1949, n. 253, sono apparse alcune inesattezze che si rettificano come appresso:

1) I punti riportati dal sig. Spaziano Gerardo segnato col n. 101 di graduatoria erroneamente indicati in: « 41,50 » debbono intendersi rettificati in: « 41,90 »;

2) I punti riportati dal sig. Macaluso Girolamo segnato col n. 166 di graduatoria erroneamente indicati in: « 40,25 », debbono intendersi rettificati in: « 40,24 »;

3) In luogo della parola « avvocato » indicata a fianco di alcuni nominativi, leggasi: « avventizio ».

(4831)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.